REGOLAMENTO PER LA GESTIONE E L'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI IN LOCALITA' "FORNACI"

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI E CLASSIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento s'intende:

- a) per impianto sportivo, il luogo opportunamente attrezzato, destinato alla pratica di una o più attività sportive;
- b) per attività sportiva, la pratica di una disciplina sportiva svolta a livello agonistico, amatoriale, ricreativo o rieducativo;
- c) per forme di utilizzo e di gestione, le modalità con le quali l'Amministrazione concede l'utilizzo di un impianto sportivo o ne concede la gestione a terzi;
- d) per concessione in uso, il provvedimento con il quale l'Amministrazione autorizza l'uso di un impianto sportivo per lo svolgimento delle attività nello stesso previste;
- e) per budget di gestione, il budget annuo di impianto che l'Amministrazione corrisponde al concessionario della gestione;
- f) per tariffe, le somme che l'utilizzatore dell'impianto deve versare all'Amministrazione o al gestore dell'impianto;
- g) per impianti a rilevanza imprenditoriale, quelli in grado di produrre utili per la gestione nonchè proventi per l'Amministrazione.

Art. 2

Oggetto e finalità

- 1. Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina delle forme di utilizzo e di gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale e degli impianti sportivi acquisiti in uso da terzi o da Istituti Scolastici, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.
- 2. Gli impianti sportivi comunali, nonché quelli acquisiti in uso da terzi o da Istituti scolastici e le attrezzature in essi esistenti sono destinati ad uso pubblico per la promozione e per la pratica dell'attività sportiva, motoria e ricreativa, nell'ambito di un'organizzazione delle risorse rinvenibili nel territorio in ambito cittadino volta a valorizzare il sistema di rete delle strutture destinate allo sport.
- 3. L'uso pubblico degli impianti sportivi ricompresi in tale sistema è diretto a soddisfare gli interessi generali della collettività.

Art.3

1. Alla data di adozione del presente Regolamento rientrano nella categoria degli impianti di rilevanza cittadina quelli posti in località "FORNACI".

Art.4

Classificazione delle attività sportive

- 1. Gli impianti sportivi comunali sono destinati a favorire la pratica di attività sportive, ricreative e sociali di interesse pubblico.
- 2. Il Comune persegue gli interessi generali della collettività in materia di sport ed attività motoria mettendo gli impianti sportivi comunali a disposizione degli organismi e delle scuole che svolgono le attività sportive definite di pubblico interesse.
- 3. In relazione alle finalità di cui ai precedenti commi 1 e 2 sono considerate:

- a) attività sportive, ricreative e sociali di preminente interesse pubblico l'attività motoria a favore dei disabili e degli anziani, l'attività formativa per preadolescenti e adolescenti, l'attività sportiva per le Scuole, l'attività ricreativa e sociale per la cittadinanza;
- b) attività sportive di interesse pubblico l'attività agonistica di campionati, tornei, gare e manifestazioni ufficiali, organizzati da organismi riconosciuti dal C.O.N.I..

Art.5

Quadro delle competenze

- 1. In relazione al razionale utilizzo ed all'ottimale gestione degli impianti sportivi:
- a) il Consiglio Comunale:
- individua gli indirizzi generali per lo sviluppo del sistema degli impianti sportivi cittadini, anche in ordine al loro razionale utilizzo e per la programmazione delle attività sportive;
- definisce le tariffe ed i loro aggiornamenti per l'utilizzo degli impianti sportivi; le tariffe verranno differenziate a seconda delle tipologie di utilizzo e, in particolare, saranno più elevate per i soggetti che perseguono finalità di lucro;

b) la Giunta:

- individua gli elementi essenziali per la formalizzazione dei rapporti tra Comune ed organismi che svolgono attività sportive in ordine alla concessione in uso ed alle forme di gestione per gli impianti di rilevanza cittadina, nonché le clausole essenziali comuni alle concessioni di tutti gli impianti sportivi;
- all'atto dell'individuazione degli elementi di cui al punto precedente, classifica altresì l'eventuale rilevanza imprenditoriale degli impianti cittadini;
- individua i criteri per l'assegnazione in uso degli spazi nei suddetti impianti;
- definisce i parametri per la determinazione dei valori variabili nella quantificazione del budget di impianto:
- svolge ogni altra funzione specifica individuata dalle disposizioni del presente Regolamento;
- individua gli elementi essenziali per la formalizzazione dei rapporti tra Comune ed organismi che svolgono attività sportive in ordine alla concessione in uso ed alle forme di gestione per gli impianti in propria disponibilità gestionale, in ragione delle specifiche caratteristiche degli stessi;
- all'atto dell'individuazione degli elementi di cui al punto precedente, classificano altresì l'eventuale rilevanza imprenditoriale degli impianti di propria competenza;
- individua i criteri per l'assegnazione in uso degli spazi nei suddetti impianti;
- -- svolgono ogni altra funzione specifica individuata dalle disposizioni del presente Regolamento;
- c) il Responsabile del Servizio del competente Settore dell'Amministrazione Comunale:
- provvede alla programmazione, sotto il profilo operativo, dell'uso degli impianti sportivi di rilevanza cittadina in relazione all'attività agonistica secondo i criteri stabiliti nell'art. 9 e ss. del presente Regolamento.
- provvede all'assegnazione in concessione d'uso degli spazi negli impianti di rilevanza cittadina secondo quanto previsto dall'art. 9 e ss. del presente Regolamento;
- esercita ogni altro compito gestionale inerente lo sviluppo del sistema di impianti sportivi della città;
- provvede alla programmazione, sotto il profilo operativo, dell'uso degli impianti sportivi in relazione all'attività sportiva che in essi si svolge, in raccordo con quanto definito per le attività agonistiche, secondo i criteri stabiliti dall'art. 9 e ss. del presente Regolamento;
- provvede all'assegnazione in concessione d'uso e/o di gestione degli impianti, secondo quanto previsto dall'art. 9 e ss. del presente Regolamento;
- esercita ogni altro compito gestionale inerente lo sviluppo del sistema di impianti sportivi.

Art. 6

Pianificazione dell'attività sportiva

- 1. Al fine di dare attuazione a quanto previsto negli articoli precedenti, annualmente la Giunta Comunale provvede con apposito atto e relativamente agli impianti in sua disponibilità a:
- a) individuare, quando non sia già in atto una convenzione pluriennale per la loro gestione, il tipo di rapporto convenzionale per la gestione dell'impianto;

2

- b) individuare gli impianti sportivi, i locali e le aree accessorie che, per la loro conformazione e posizione, possono essere utilizzate per attività motorie, ricreative e sociali;
- c) individuare le fasce di utilizzo dell'impianto per le attività delle scuole, per le attività di base e per gli allenamenti a supporto dell'attività agonistica e, per le attività delle aggregazioni spontanee e per le attività del Concessionario non soggette a vincoli tariffari;
- d) stabilire i criteri per la programmazione dell'uso di ogni impianto nelle fasce individuate per le attività delle scuole, per le attività di base, per gli allenamenti a supporto dell'attività agonistica, dal lunedì al venerdì compresi di ogni settimana;
- e) stabilire il valore economico della fascia d'uso per attività mercato in base alle specifiche attività che il Concessionario ha dichiarato di svolgervi.

TITOLO II

CRITERI GENERALI E MODALITA' PER L'USO E LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI art.7

Gestione degli impianti sportivi

1. La gestione degli impianti sportivi indicati all'art. 3 del presente Regolamento viene esercitata di norma in forma indiretta, mediante concessione a terzi.

art.8

Norme generali sulla vigilanza

- 1. Il concessionario d'uso è tenuto alla corretta utilizzazione dell'impianto ed al rispetto di tutte le norme del presente Regolamento.
- 2. Il concessionario della gestione dell'impianto è tenuto a vigilare e a far rispettare le norme del presente Regolamento ed è autorizzato ad allontanare chiunque tenga un comportamento ritenuto pregiudizievole al buon funzionamento dell'impianto o all'attività che vi si svolge.
- 3. Il Comune ha il dovere di vigilare sul corretto utilizzo e la buona conservazione degli impianti sportivi rispettivamente ad essi conferiti.
- 4. La vigilanza ed il controllo non implicano in alcun modo la responsabilità del Comune nell'uso dell'impianto sportivo, delle attrezzature e degli accessori, responsabilità che ricadrà sempre ed esclusivamente sui concessionari.

art.9

Tipologia delle concessioni a terzi

- 1. Le tipologie delle concessioni a terzi sono le seguenti:
- a) concessione in uso
- b) concessione per la gestione a budget di impianti senza rilevanza imprenditoriale
- c) concessione per la gestione di impianti con rilevanza imprenditoriale
- d) concessione per la costruzione anche in ampliamento e per la gestione

CAPO I CONCESSIONE IN USO

Art.10

Programmazione delle concessioni in uso degli impianti sportivi

- 1. Alla programmazione ed alla concessione in uso di tutti gli impianti sportivi cittadini, per lo svolgimento di campionati nazionali e/o minori, di gare e di manifestazioni ufficiali, le attività di avviamento, per gli allenamenti, per l'utilizzo libero provvede il Settore competente.
- 2. L'uso degli impianti sportivi comunali ha il suo fondamento in una concessione amministrativa soggetta a tutte le norme che regolano questa materia anche per quanto riguarda l'esecuzione di provvedimenti dell'autorità comunale.
- 3. La concessione in uso dell'impianto da diritto ad esercitare esclusivamente le attività sportive indicate nella concessione d'uso.
- 4. La Giunta Comunale definisce con proprio atto:
- a) gli elementi essenziali delle concessioni in uso con particolare riferimento alla ripartizione degli oneri gestionali tra Comune e concessionario

- b) le modalità e i termini per la presentazione delle richieste di concessione d'uso degli impianti sportivi
- c) i criteri generali per l'assegnazione degli impianti
- d) gli strumenti di consultazione con compiti di proposta e di garanzia

Art.11

Modalità per l'assegnazione delle concessioni in uso

- 1. Il Comune rilascia, a seguito di idonea pubblicizzazione, la concessione d'uso degli impianti sportivi ai seguenti soggetti indicati in ordine di priorità:
- a) aggregazioni spontanee di cittadini
- b) a soggetti aventi finalità di lucro.
- 2. E' facoltà della giunta determinare annualmente una riserva sugli spazi sportivi complessivamente disponibili, destinata all'uso da parte di organizzazioni spontanee di cittadini, individuando altresì gli impianti, i giorni e le ore a ciò dedicati.
- 3. La durata della concessione d'uso è di norma annuale, fatta salva la facoltà dei Comune di prevedere, in ragione degli oneri assunti dai concessionari, una maggiore durata, comunque non superiore al triennio.

Art. 12

Procedure per le concessioni in uso

- 1. I soggetti di cui all'art. 11, comma 1 del presente regolamento richiedono l'uso degli impianti sportivi comunali presentando istanza su apposito modulo disponibile presso gli Uffici Informazione per il Pubblico:
- a) al Settore competente per l'uso finalizzato agli allenamenti ed allo svolgimento di Campionati nazionali e minori, gare e manifestazioni ufficiali che, di norma, si svolgono il sabato e nei giorni festivi:
- 2. L'uso degli impianti è altresì concesso a titolo gratuito, limitatamente al periodo scolastico e agli orari antimeridiani dei giorni feriali, dal lunedì al venerdì, (ed eccezionalmente, anche in orari pomeridiani e compatibilmente con le attività già programmate), alle scuole elementari, medie e superiori che ne facciano richiesta.
- 3. Il concessionario è tenuto a sottoscrivere per accettazione la concessione contenente le condizioni alle quali detto uso è concesso.
- 4. Al concessionario è fatto divieto di subconcedere parzialmente o totalmente ai terzi gli spazi avuti in uso dal settore. La violazione di tale divieto comporterà la revoca immediata della concessione d'uso ottenuta.
- 5. La giunta comunale provvederà periodicamente, anche con l'ausilio dei gestori degli impianti sportivi, a controllare la rispondenza fra le assegnazioni in uso effettuate ed il loro utilizzo da parte dei concessionari.
- 6. Nel caso di una pluralità di concessioni d'uso sullo stesso impianto, i singoli concessionari possono costituirsi in comitato d'uso per la sua gestione, cui competono solidalmente gli oneri previsti nelle concessioni. Nel caso in cui il comitato d'uso non si costituisca entro il termine fissato dal Comune, quest'ultimo può concedere la gestione dell'impianto così come di più impianti, ad altra Associazione sportiva operante nel Comune.
- 7. In caso di rinuncia di spazi concessi in uso, il concessionario ne dà tempestiva comunicazione scritta al Comune o al Settore competente.
- 8. Gli spazi resisi disponibili sono tempestivamente concessi in uso dal Settore competente utilizzando l'elenco dei richiedenti che non hanno ottenuto la concessione d'uso e, in mancanza di tale elenco, distribuendoli tra i concessionari interessati.

Art.13

Sospensione delle concessioni in uso

1. Il Settore competente ed il Comune può sospendere temporaneamente la validità delle concessioni d'uso degli impianti sportivi nel caso in cui ciò si rendesse necessario per lo svolgimento di particolari manifestazioni sportive e per ragioni tecniche contingenti e di

manutenzione degli impianti sportivi, con semplice comunicazione ai concessionari data, ove le circostanze lo consentano, con anticipo di almeno 15 giorni.

2. La sospensione è prevista inoltre quando, per condizioni climatiche particolarmente avverse o per causa di forza maggiore, gli impianti non siano agibili e l'attività negli stessi venga sospesa ad insindacabile giudizio del Settore competente per quanto di rispettiva competenza.

3. Per le sospensioni nulla è dovuto né dai concessionari d'uso, né dal Comune.

Art.14

Revoca delle concessioni d'uso

- 1. A seguito di gravi violazioni delle disposizioni contenute nel presente regolamento o nell'atto di concessione, il Comune ha la facoltà di revocare la concessione, fermo restando l'obbligo per il concessionario al risarcimento degli eventuali danni e senza la possibilità per il medesimo di richiedere nessun indennizzo, neppure sotto il profilo del rimborso spese.
- 2. Il Comune si riserva inoltre la più ampia facoltà di revocare in tutto o in parte la concessione d'uso per motivi di pubblico interesse senza che nulla possa eccepire o pretendere a qualsiasi titolo il concessionario.
- 3. Il Settore competente ha facoltà di revocare le concessioni d'uso ovvero di non procedere a rilasciare concessioni d'uso quando i concessionari o i richiedenti la concessione d'uso risultino:
- a) morosi nel pagamento delle tariffe d'uso;
- b) trasgressori delle norme del presente Regolamento;
- c) trasgressori delle disposizioni integrative emanate dai Quartieri e dal Settore competente;
- d) portatori di danni intenzionali o derivati da negligenza alle strutture degli impianti sportivi.

CAPO II

CONCESSIONE PER LA GESTIONE CON E SENZA RILEVANZA IMPRENDITORIALE art.15

Modalità per la concessione a terzi della gestione degli impianti sportivi senza rilevanza imprenditoriale

- 1. La concessione a terzi per la gestione degli impianti sportivi senza rilevanza imprenditoriale viene rilasciata, a seguito di idonea pubblicizzazione, a Federazioni sportive ed Enti di promozione sportiva attraverso organizzazioni gestionali di propria e diretta individuazione, ad Enti non commerciali e Associazioni senza fini di lucro, che perseguono finalità formative, ricreative e sociali nell'ambito dello sport e del tempo libero e che dimostrino capacità operativa adeguata alle attività da realizzare.
- 2. Il Comune verifica che lo statuto o l'atto costitutivo del concessionario contengano le seguenti previsioni:
- a) assenza di finalità di lucro
- b) democraticità della struttura
- c) elettività e gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti
- d) criteri di ammissione ed esclusione degli aderenti
- e) obblighi e diritti degli aderenti
- f) obbligo di redazione del bilancio o rendiconto economico finanziario
- g) modalità di approvazione del bilancio o rendiconto economico finanziario.
- 3. La buona gestione e conduzione dell'impianto in concessione senza pregiudizio per il patrimonio sportivo comunale è condizione necessaria per il mantenimento e l'eventuale rinnovo della medesima.
- 4. Le tariffe di utilizzo degli impianti sportivi sono stabilite dall'Amministrazione Comunale
- 5. Le concessioni di cui al comma 1 del presente articolo dovranno prevedere:
- a) l'introduzione del modello a budget di cui all'art. 19 del presente regolamento
- b) l'introduzione di indicatori di efficienza gestionale
- c) la riserva per gli usi scolastici
- d) la riserva per gli eventuali spazi da assegnare in uso secondo le modalità di cui al Capo I del Titolo II
- e) la riserva per i campionati dilettantistici



f) le clausole assicurative di valore adeguato

g) obbligo da parte del concessionario di comunicare al settore competente difformità esistenti fra assegnazioni disposte ed utilizzo da parte di utenti. Nelle concessioni di cui al comma 1 del presente articolo non possono essere ricomprese la concessione gratuita al concessionario della pubblicità in spazi interni all'impianto né la concessione gratuita di bar o punti di ristoro interni all'impianto.

La definizione del valore economico da attribuire agli spazi adibiti a bar o posti di ristoro, dovrà tenere conto della loro redditività commerciale commisurata alla loro rilevante funzione aggregativa e sociale, nonché all'effettiva capacità di reddito dell'attività.

Potranno invece essere concessi in comodato gratuito per la durata della concessione, eventuali beni mobili presenti nell'impianto e di servizio al medesimo.

7. La Giunta definisce con proprio atto:

- a) I criteri di priorità con cui assegnare le concessioni di cui al comma 1 del presente articolo
- b) l'individuazione e la suddivisione degli oneri gestionali tra Comune e concessionario

c) gli indicatori di efficienza gestionale

d) gli strumenti di consultazione con compiti di proposta e di garanzia

e) la durata della concessione, di norma triennale e rinnovabile annualmente fino a un massimo di anni tre, previa la verifica della convenienza e del pubblico interesse.

Art.16

Modalità per la concessione a terzi della gestione degli impianti sportivi con rilevanza imprenditoriale

- 1. La concessione a terzi della gestione degli impianti sportivi con rilevanza imprenditoriale viene rilasciata nel rispetto delle procedura di evidenza pubblica previste dalla normativa vigente.
- 2. La concessione di cui al comma 1 del presente articolo dovrà prevedere:
- a) clausole per la fruibilità da parte delle scuole
- b) un canone da corrispondere al Comune da parte del concessionario
- c) la riserva per attività sportive e sociali promosse o patrocinate dall'Amministrazione
- d) il pagamento da parte del concessionario di tutte le utenze e dei consumi
- e) il versamento di una percentuale degli introiti pubblicitari al Comune da parte del Concessionario
- 3. Il concessionario ha facoltà di organizzare le attività senza vincoli tariffari nei limiti previsti dalla concessione.
- 4. Se necessario, la predeterminazione di particolari condizioni e clausole da inserire nelle convenzioni relative alla concessione di cui al comma 1 del presente articolo viene definita con proprio atto dalla Giunta secondo le rispettive competenze.
- 5. La Giunta Comunale definisce inoltre con proprio atto:
- a) l'individuazione e la suddivisione degli oneri gestionali tra Comune e concessionario
- b) gli indicatori di efficienza gestionale
- c) gli strumenti di consultazione con compiti di proposta e di garanzia
- d) la durata della concessione, che verrà indicata nel bando di cui al 1 comma.

Art. 17

Revoca delle concessioni di gestione

- 1. Le concessioni di gestione degli impianti sportivi sono revocate dall'Amministrazione Comunale quando:
- a) la conduzione tecnica e funzionale dell'impianto è tale da pregiudicare l'incolumità e la salute degli utenti
- b) i pagamenti delle utenze sono effettuati dal concessionario con ritardi superiori a tre mesi
- c) la manutenzione ordinaria e gli interventi di messa in sicurezza non è effettuata secondo le specifiche tecniche di cui all' allegato B in modo tale da recare pregiudizio loro stato di conservazione.

Art.18

Contabilità e rendiconto

1. Il concessionario tiene, per l'attività commerciale, contabilità separata da quella istituzionale e annualmente presenta all'Amministrazione comunale una nota integrativa di cui si allega sotto la lettera A uno schema di massima nella quale, per ogni impianto sportivo, sono evidenziate oltre alle spese ed alle entrate, il prospetto dei lavori di manutenzione programmata effettuati ed il prospetto dei lavori di manutenzione programmata da effettuarsi nell'esercizio successivo, accompagnata dal rendiconto economico finanziario secondo la normativa fiscale e civile

Art.19

Gestione a budget

1. Il budget annuo d'impianto da corrispondere al Concessionario della gestione è determinato dal costo d'impianto decurtato di una percentuale variabile dal 5% al 15% a seconda delle specifiche caratteristiche dell'impianto, nonché delle entrate di impianto, ed infine del valore economico concordato per le fasce orarie, locali ed attrezzature attribuiti al concessionario senza vincoli tariffari e di assegnazione, di cui al successivo 4 comma.

2. Il Comune determina il costo di impianto, sulla base delle spese sostenute dal Comune l'anno precedente a quello da cui si intende iniziare la gestione a budget, eventualmente confrontandole con il loro andamento storico qualora si verifichino rilevanti scostamenti, per le voci di seguito

indicate:

utenze

consumi

 manutenzione ordinaria (immobile, impianti tecnologici, aree a verde sportivo e verde pubblico circostante l'impianto) di cui si allega un elenco esemplificativo sotto la lettera B

A tali costi va aggiunto quello del personale calcolato tenendo conto di parametri che verranno stabiliti con successivo atto dalla Giunta comunale.

Il modello di gestione a budget non prevede la presenza di personale comunale e ove non sia ancora possibile realizzare tale requisito, il costo d'impianto deve essere computato al netto dei relativi oneri.

3. Il Comune determina le entrate di impianto sulla base delle quote di contribuzione introitate l'anno precedente a quello da cui si intende iniziare la gestione a budget, eventualmente confrontandole con il loro andamento storico qualora si verifichino rilevanti scostamenti e senza tenere conto degli eventuali abbattimenti dovuti all'applicazione delle varie forme contrattuali.

4. Il Comune per le concessioni di cui all'art. 15 del presente Regolamento, sulla base del quadro delle assegnazioni in uso e alla individuazione delle fasce orarie, dei locali e delle aree accessorie che possono essere assegnate in gestione al Concessionario senza vincoli tariffari determina, anche nel rispetto degli ulteriori criteri stabiliti con proprio atto dalla Giunta Comunale, il valore di tali assegnazioni.

5. Il budget d'impianto è per il primo anno di gestione commisurato al periodo che intercorre tra la

data di avvio concordata e la conclusione dell'esercizio finanziario.

6. Dopo il primo anno di gestione, il budget d'impianto è soggetto a verifica al fine di constatare la correttezza ed attendibilità dei valori sui quali è stato formato. In seguito, il budget di impianto potrà essere modificato in aumento o in diminuzione, solo in presenza di obiettive modificazioni dei dati sui quali è stato formato quali, ad esempio, l'aumento o diminuzione delle tariffe delle utenze, l'aumento o diminuzione dei consumi conseguente a modifiche strutturali, l'aumento delle assegnazioni in uso per finalità sociali con tariffe agevolate o, al contrario, l'aumento delle fasce orarie, locali ed attrezzature lasciati alla libera gestione del concessionario.

7. Il Concessionario, verificatasi una delle circostanze sopra esemplificate, può chiedere la

rivalutazione del budget solo se:

a) il budget d'impianto è stato utilizzato in misura non inferiore al 90%

b) gli interventi di manutenzione ordinaria effettuati sono, a giudizio del Comune, ritenuti adeguati

c) il Comune non ha dovuto sostenere costi per interventi di manutenzione ordinaria.

8. In casi eccezionali e per comprovati e documentati motivi possono essere riconosciuti, extra budget, contributi spese per far fronte ad eventi straordinari.

Art.20

Ulteriori caratteristiche della gestione a budget

1. Le concessioni di cui all'art. 15 del presente Regolamento possono prevedere la concessione gratuita al concessionario dei locali se esistenti all'interno dell'impianto da adibire ad ufficio del concessionario medesimo.

CAPO III

CONCESSIONE PER LA COSTRUZIONE ANCHE IN AMPLIAMENTO E PER LA GESTIONE

art.21

Modalità per la concessione a terzi della costruzione anche in ampliamento e della gestione degli impianti sportivi

1. Le modalità per la concessione a terzi della costruzione anche in ampliamento e della gestione degli impianti sportivi vengono disciplinate dalla normativa vigente in materia di opere pubbliche.

TITOLO III

TARIFFE

Art. 22

Tariffe per l'uso degli impianti sportivi

- 1. Per l'uso degli impianti sportivi comunali è dovuto, da parte degli utenti, il pagamento delle tariffe determinate dal Consiglio Comunale secondo quanto previsto dall'art. 5.
- 2. Le tariffe sono stabilite in misura fissa a prestazione o in misura proporzionale agli incassi connessi all'uso dell'impianto e sono comprensive di IVA.
- 3. La Giunta a seconda della classificazione dell'impianto di cui al precedente art. 3, può deliberare la concessione gratuita degli impianti per manifestazioni di particolare interesse pubblico.

Art. 23

Modalità di riscossione delle tariffe

- 1. Quando gli impianti sportivi sono concessi in gestione a terzi nelle forme previste dagli articoli 15, 16 e 21, la tariffa per l'uso dovuta dall'utente è pagata al concessionario della gestione.
- 2. Il pagamento delle tariffe da parte degli utenti gli impianti è di norma anticipato.
- 3. Al fine dell'esazione delle tariffe a percentuale sugli incassi, le Società, gli Enti o le persone che effettuano manifestazioni con ingresso a pagamento devono produrre in visione al termine di ogni mese di attività le registrazioni tenute ai sensi delle imposte sugli spettacoli sulle quali l'Ufficio amministrazione dei Servizi Sportivi effettua i conteggi delle somme dovute per l'uso degli impianti.
- 4. La procedura di cui al comma precedente vale anche per le manifestazioni di spettacolo non aventi carattere sportivo, per le quali può essere concesso l'uso di impianti sportivi, salvo l'immediato pagamento prima dello svolgimento dell'iniziativa della tariffa minima dovuta per l'uso della struttura secondo gli importi stabiliti dal Consiglio Comunale.
- 5. Le Societá o gli Enti che non ottemperino agli obblighi stabiliti dal presente articolo sono immediatamente esclusi dall'uso degli impianti e da ogni successiva assegnazione e a loro carico sono avviate le procedure di Legge per il recupero degli eventuali crediti.
- 6. Per gli ingressi a manifestazioni organizzate dal Comune presso impianti sportivi soggette all'imposta sugli spettacoli valgono le modalità di riscossione, registrazione e rendicontazione stabiliti dalla vigente normativa.

TITOLO IV DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art.24

Rinvii

- 1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si rinvia:
- a) per la programmazione delle attività sportive in relazione a quelle extrascolastiche, alla legge n. 23/1996;
- b) per le forme di gestione in concessione alla vigente normativa in materia di concessioni ed appalti;

c) per l'individuazione degli elementi di riferimento riguardanti i soggetti che svolgono attività sportive alla legge n. 91/1981;

d) per l'individuazione dei soggetti che svolgono attività sportive regolamentate alle disposizioni

delle singole Federazioni sportive e del CONI;

e) per l'individuazione dei soggetti che svolgono attività sportive e motorie con fini di promozione sportiva alla normativa generale e specifica inerente gli Enti di Promozione Sportiva;

2. Per i profili contabili e fiscali relativi all'esazione delle tariffe ed alla gestione a budget non disciplinati dal presente regolamento si rinvia alla normativa civilistica, fiscale e di contabilità pubblica vigente.

art. 25

Norme transitorie

1. Le disposizioni del presente regolamento inerenti la gestione degli impianti si applicano a partire dalla prima stagione sportiva successiva all'entrata in vigore delle norme regolamentari.

2. Restano in vigore le convenzioni pluriennali in corso alla data di adozione del presente Regolamento alle condizioni nelle stesse stabilite; è in facoltà del concessionario chiederne la revoca al fine di stipulare contestualmente una nuova convenzione coerente con le disposizioni stabilite nel presente Regolamento.

art.26

Entrata in vigore e abrogazione di norme

1. Il presente regolamento entra in vigore alla data di avvenuta esecutività della deliberazione approvativa.

2. All'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con quanto da esso previsto.

ALLEGATO A

NOTA INTECDATIVA

	NOTAIN			
Impianto				_
Concessione n	del	scade il		
Impianto Concessione n 1 - Valutazioni sulla gestic	ne problemi e prospe	ettive		
O. Dan diagrate accompanies		*****************		
2 - Rendiconto economico) - Tinanziano			
Spese				
Anno Anno Preced	dente			
A - Utenze				
Luce				
Acqua				
Gas/Riscaldamento				
altro				
Totale Utenze				
B - Oneri gestionali				Λ —
C - Manutenzione ordinar	ia residua			JID VOJA
D - Spese di gestione		_		Co Co
E - Quote di contribuzione				[B] [B]
F - Valore degli spazi			•	19 Jan 1
G - Totale spese				1870

Entrate
H - Corrispettivo per la gestione
I - Tariffe d'uso L - Proventi dalle assegnazioni
L - Proventi dalle assegnazioni
M - Totale entrate N - Avanzo/Disavanzo precedente
N - Avanzo/Disavanzo precedente
O - Avanzo/Disavanzo di gestione (1)
(1) Al netto delle imposte sul reddito
3 - Lavori di manutenzioni ordinarie effettuati nell'anno
Data
Descrizione dell'intervento
4 - Lavori di manutenzioni ordinarie da effettuare nell'anno successivo
Data
Descrizione dell'intervento
Importo
presunto
5 - Dichiarazione
lo sottoscritto
in qualità di
dell'ente
dichiaro Maria
di aver ottemperato all'obbligo della tenuta della contabilità dell'attività
commerciale separata da quella istituzionale
di aver tenuto corretta contabilità dei fatti di gestione secondo la normativa
civile e fiscale vigente
che la presente nota integrativa e il rendiconto economico finanziario allegato
è la rappresentazione veritiera e corretta del risultato d'esercizio relativo
alla gestione del sopra descritto impianto
Data Firma
Piglio, li
Allegati:
1 - Rendiconto economico finanziario della gestione anno
2 -



ALLEGATO B

ELENCO DELLE OPERE DI MANUTENZIONE DA TRASFERIRE A CARICO DEL CONCESSIONARIO

La manutenzione ordinaria comprende tutti gli interventi di riparazione, rinnovamento o sostituzione delle finiture degli edifici, oltre a quelli necessari per integrare e mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti, nonché ogni elemento facente parte integrante dell'unità immobiliare o dell'intero complesso edilizio, comprese le aree di pertinenza, al fine di mantenere nel tempo la fruibilità degli impianti al livello della consegna ed al fine di evitare che la mancata manutenzione ordinaria sfoci nella necessità di interventi straordinari.

Gli interventi più significativi, anche se non esaustivi, sono di seguito descritti.

MANUTENZIONE ORDINARIA GENERALE

I. Coperture e facciate edifici

A. Sistemazione di coppi spostati e sostituzione di quelli rotti

- B. Sostituzione di tratti di grondaia in lamiera bucati o sistemazione dei giunti delle grondaie in PVC a tenuta
- C. Sistemazione dei pluviali sfilati, sostituzione di alcuni tratti e pulizia dei pozzetti alla base

D. Pulizia di grondaie e degli scarichi dei pluviali

E. Sigillatura di converse, scossaline, bandinelle e sostituzione di tratti fatiscenti

F. Manutenzione di camini, canne fumarie e di esalazione, posa di reticelle e parafoglie a protezione dei boccacci dei coperti

G. Rappezzi di quaina dei coperti piani

H. Rappezzi della copertura impermeabile del tetto dove necessario

I. Eliminazione di infiltrazioni di acqua

- J. Sigillatura di pareti esterne dove necessario
- K. Rappezzi di intonaco sulle facciate previa rimozione delle parti pericolanti.

Per le lettere G, H e K, la soglia del rappezzo viene determinata in mq. 2.

II. Fognature e scarichi

- A. Sigillatura dei giunti delle colonne di scarico non incassate
- B. Sostituzione di curve o tratti di scarichi verticali ed orizzontali
- C. Rimessa a quota di sigilli dei pozzetti, sostituzione dei sifoni nonché sistemazione dell'area circostante
- D. Sostituzione di sigilli o coperti dei pozzetti
- E. Espurghi periodici.

III. Serramenti ed infissi edifici

- A. Sostituzione di ferramenta e di organi funzionali
- B. Sistemazione dei telai di infissi e serramenti
- C. Sostituzione non per usura di alcuni serramenti esterni
- D. Verniciatura conservativa di infissi e serramenti
- E. Stuccatura perimetrale di infissi e serramenti.

IV. Interventi murari in genere

- A. Pulizia dalle erbe infestanti e controllo statico degli elementi decorativi di edifici monumentali
- B. Rappezzi di intonaco previa rimozione delle parti pericolanti

- C. Controllo statico a vista dei fabbricati e segnalazione ai tecnici dell'Amministrazione per i provvedimenti conseguenti
- D. Ripristino controsoffitti

E. Sigillatura davanzali finestre.

Per le lettere B e D, la soglia del rappezzo viene determinata in mq.2.

V. Pavimenti e Rivestimenti edifici

A. Lisciatura e lucidatura dei pavimenti

- B. Riprese di pavimenti e rivestimenti con sostituzione delle piastrelle rotte o mancanti
- C. Ripristino di tratti di battiscopa con eventuali sostituzioni.

Per la lettera B, la soglia del rappezzo viene determinata in mq.2.

VI. Opere in ferro

A. Riparazione di ringhiere, cancelli, infissi, ecc.

- B. Riparazione e sostituzione di alcuni tratti di recinzione e relativi paletti di sostegno
- C. Verniciatura conservativa di paletti, recinzioni, ringhiere, cancelli, infissi, ecc..

VII. Tinteggiature e verniciature

A. Tinteggiature e verniciature interne agli edifici, comprese le parti comuni.

VIII. Impianti termo-idrico-sanitari

- A. Manutenzione e pulizia di gabinetti, docce, lavatoi ed altri apparecchi sanitari.
- B. Sostituzione di cassette di scarico
- C. Sostituzione di sanitari danneggiati
- D. Riparazione ed eventuale sostituzione di rubinetteria
- E. Sostituzione di guarnizioni, eccentrici, manicotti, flessibili, ecc.
- F. Riparazione di tubazioni incassate od esterne
- G. Avvio, taratura, controlli, pulizia, manutenzione e riparazione di caldaie, scalda acqua, radiatori ed interventi nelle centrali termiche e nella rete di distribuzione
- H. Riparazione impianti idrici incassati, interrati o non interrati, compreso idranti e/o cofanette, con relative sostituzioni.

Per le lettere F e H, sono compresi anche interventi con l'impiego di mezzi terra o pneumatici.

IX. Impianti elettrici

- A. Manutenzione e riparazione dell'impianto elettrico e dei suoi componenti a partire dall'allacciamento ENEL, nonché sostituzione del quadro e dei cavi per radiali principali.
- B. Sostituzione di placche, frutti e di organi elettrici
- C. Manutenzione e riparazione di apriporta, citofoni, luci scale, asciugamani ed asciugacapelli elettrici, impianti amplifonici, impianti antincendio, con esclusione degli impianti antintrusione e di sollevamento
- D. Fornitura e sostituzione di lampade di qualsiasi tipo ad eccezione degli areatori e delle lampade poste sulle torri dei campi da gioco e nelle palestre comunali
- E. Manutenzione e riparazione impianti luce d'emergenza, compreso la carica e la sostituzione delle batterie e lampade

X. Aree esterne di pertinenza

- A. Manutenzione viabilità interna ed aree di sosta (rappezzi di conglomerato, ripristini, ecc..
- B. Sistemazione percorsi pedonali in lastre con eventuale sostituzione di parti
- C. Manutenzione ordinaria del sistema di raccolta delle acque bianche (pulizia periodica pozzetti, sostituzione botole rotte, ecc.)



XI. Aree verdi

- A. Tutela igienica (pulizia) delle aree con svuotamento dei cestini e smaltimento del materiale con frequenza variabile secondo la necessità
- B. Riparazione ed eventuale sostituzione dei cestini portarifiuti danneggiati
- C. Sfalcio dei prati secondo necessità, con contenimento dello sviluppo erbaceo entro i 20 cm. di altezza e relativo smaltimento del materiale di risulta
- D. Lavorazione del terreno, concimazione ed annaffiatura in presenza di materiale vegetale (alberi, arbusti, prato) di recente impianto
- E. Potatura arbusti ed alberi
- F. Manutenzione degli arredi e dei giochi presenti nelle aree verdi
- G. Servizio di apertura e chiusura cancelli di ingresso negli orari stabiliti, là dove presente.

XII. Servizi diversi

- A. Manutenzione e riparazione di attrezzature sportive.
- B. In generale segnalazione ai tecnici comunali preposti di problemi che presuppongono interventi di tipo straordinario.

XIII. Pronto intervento

A. Primo intervento in caso di necessità per rotture gravi, per la messa in sicurezza e per evitare danni economici rilevanti (ad esempio perdite di gas, di acqua, ecc.), con immediata informazione ai tecnici comunali

MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI SECONDO LE NORME UNI-CTI, DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE - CONTROLLO DEGLI IMPIANTI

I. Impianto termico.

- A. Prova di accensione dell'Impianto con verifica di funzionamento a caldo delle apparecchiature presenti in centrale termica, controllo del corretto riempimento d'acqua dell'impianto, verifica vasi di espansione, eventuale sfogo aria in centrale termica e nelle sottocentrali dove esistono.
- B. Compilazione del libretto di centrale nel quale verranno riportate tutte le operazioni effettuate;
- C. Collocazione all'esterno della centrale termica di una targa con indicati i dati relativi alla fascia oraria di riscaldamento prevista.

II. Bruciatori

- A. Check-up e regolazione della combustione da effettuarsi almeno una volta ogni tre mesi e tutte le volte che si rende necessario.
- B. Manutenzione preventiva e programmata almeno una volta per stagione di riscaldamento e tutte le volte che si rende necessario.
- C. Riparazione e/o sostituzione di tutte le parti di ricambio con la sola esclusione dell'intero bruciatore

III. Caldaie

- A. Manutenzione e pulizia completa almeno due volte per stagione di riscaldamento e tutte le volte che si rende necessario.
- B. Pulizia dei condotti fumo in C.T. almeno due volte all'anno e tutte le volte che si rende necessario.
- C. Riparazione e/o sostituzione di parti.
- D. Rimane esclusa la sostituzione dell'intera caldaia qualora oltre il 30% dei tubi da fumo risultino deteriorati.



IV. Elettropompe e Pompe

- A. Manutenzione preventiva e programmata, almeno una volta all'anno e tutte le volte che si rende necessario.
- B. Riparazione e/o sostituzione di parti dell'elettro pompa completa.

V. Depositi combustibile

- A. Manutenzione e pulizia dei depositi di combustibile liquido e delle relative tubazioni tutte le volte che si rende necessario.
- B. Riparazione e/o sostituzione delle parti relative ai "passi d'uomo" dei serbatoi e delle linee di alimentazione combustibile fuori traccia.
- C. Rimane esclusa, se necessario, la sostituzione dell'intero deposito combustibile ed i necessari ripristini dei pozzetti qualora si verificassero infiltrazioni d'acqua.
- D. Montaggio e fornitura, dove non esiste, della valvola galleggiante.

VI. Vasi di espansione

- A. Vaso chiuso: verifica periodica dell'efficienza e dell'integrità delle membrane, controllo delle precariche, sostituzione in caso di rottura.
- B. Vaso aperto: ispezione periodica con verifica dello stato d'uso e funzionamento di tutti i componenti.
- C. Riparazione e/o sostituzione dei rubinetti e galleggianti con esclusione del vaso.
- D. Omologazione dell'Impianto Apparecchi a Pressione secondo le disposizioni di legge.

VII. Rete e valvolame di C.T.

- A. Rete: ripristino delle coibentazioni di C.T., controllo ed eventuale ripresa di perdite d'acqua da premistoppa, flangiature, pozzetti e sfoghi d'aria.
- B. Riparazione e/o sostituzione, se necessario, di parti di rete della Centrale Termica.
- C. Riparazione e/o sostituzione di parti di rete di distribuzione fuori della Centrale Termica per un massimo del 10% complessivo annuale della rete stessa.
- D. Valvolame: manutenzione preventiva e programmata, almeno una volta all'anno e tutte le volte che si rende necessario.
- E. Controllo funzionamento stato tenute e loro eventuali sostituzioni.
- F. Riparazione e/o sostituzione di saracinesche, valvolame di regolazione, valvole di intercettazione valvole di sfiato, scaricatori di condensa, filtri per acqua, riduttori di pressione per acqua, gruppo di riempimento.

VIII. Organi di sicurezza e controllo

- A. Controllo e taratura delle apparecchiature almeno due volte all'anno.
- B. Riparazione e/o sostituzione di: termostati, pressostati, flussostati, valvole di sicurezza, valvole di intercettazione combustibile, valvole di scarico termico, manometri, idrometri, termometri.
- C. Nel caso di sostituzione delle apparecchiature di sicurezza, verrà data immediata comunicazione ai tecnici del Settore LL. PP., ai quali sarà consegnata copia dei documenti inviati all'U.S.L. e/o I.S.P.E.S.L. di competenza.
- D. Controllo e manutenzione per il buon funzionamento delle apparecchiature di segnalazione di allarme per la sicurezza ambientale e allarme tecnologico sia per quelle già installate che per le future installazioni.

IX. Scambiatori di calore e produttori di acqua calda sanitaria.

- A. Controllo periodico dello stato d'uso degli scambiatori di calore e dei produttori di acqua calda sanitaria.
- B. Esecuzione, se necessario, della pulizia chimica o meccanica.
- C. Interventi di riparazione, con esclusione delle sostituzioni che si rendono necessarie.



X. Apparecchiature di trattamento acqua.

A. Controllo del corretto funzionamento di addolcitori, pompe dosatrici e dosatori.

B. Interventi di manutenzione preventiva e taratura con analisi mensile dell'acqua trattata.

C. Fornitura e magazzinaggio dei prodotti chimici necessari.

D. Interventi di manutenzione ordinaria.

E. Sono esclusi interventi relativi alla sostituzione delle apparecchiature complete e dei componenti non soggetti ad usura.

XI. Quadri e linee elettriche.

A. Quadri elettrici: controllo periodico dello stato e del funzionamento dei componenti.

B. Sostituzione quando necessario di: interruttori, teleruttori, termiche,fusibili, relè, salvamotori, lampade di segnalazione, morsetti.

C. Linee elettriche: controllo periodico dello stato ed integrità di: cavi, guaine, tubi, scatole di derivazione.

D. Verifica degli impianti di terra secondo normativa e controllo dell'isolamento da effettuarsi ogni due anni.

E. Controllo efficienza punti luce nei locali C.T. con eventuale sostituzione di lampade.

XII. Pulizie locali C.T.

A. Pulizia a fondo dei locali delle centrali termiche e delle apparecchiature in esse installate almeno due volte all'anno e tutte le volte che si rende necessario.

B. Fornitura dei materiali di consumo e rimozione dei materiali di risulta dai locali.

XIII. Corpi scaldanti

A. Interventi per l'eliminazione di piccole perdite di acqua da manicotti e guarnizioni e sfogo d'aria.

B. Sostituzione, quando necessario, di valvole e detentori.

C. Pulizia delle unità filtranti e delle batterie alettate lato aria dei ventilconvettori, termoconvettori, almeno due volte l'anno e comunque tutte le volte che si rende necessario.

D. Sostituzione e/o riparazione dei motori dei ventilconvettori fino ad un massimo del 10% annuo per impianto.

XIV. Libretto di centrale.

A. Compilazione ad ogni passaggio con annotazione delle anomalie riscontrate, degli interventi ed operazioni eseguite e quant'altro richiesto sia dalla Legge 10/1991 sia dal regolamento d'esecuzione di cui al D.P.R. 26/8/1993 n.412 e dai tecnici dell'Amministrazione Comunale.

XV. Assistenza tecnica.

A. Fornitura di mano d'opera per assistenza tecnica ai tecnici dell'Amministrazione Comunale ogni qualvolta richiesto e per qualsiasi motivo quale, ad esempio, verifiche di funzionamento e sicurezza dell'impianto.

XVI. Esclusioni.

A. Rimangono esclusi tutti gli interventi di modifica, riammodernamento, adeguamento ed installazione di nuove apparecchiature, anche se prescritte da leggi o regolamenti.

B. Sono escluse le responsabilità derivate da danni e disservizi provocati da materiali stoccati in centrale termica dall'Amministrazione Comunale o da terzi da essa autorizzati.

Sono escluse le responsabilità derivate da danni o disservizi provocati da interventi svolti da personale incaricato dall'Amministrazione Comunale, comunque previa informazione all'impresa.



MANUTENZIONE ORDINARIA CAMPI DA GIOCO E INFISSI

- 1) taglio periodico del manto erboso
- 2) tosatura siepi ed arbusti
- 3) potatura alberi
- 4) riporto a livellamento terreno
- 5) concimatura e seminatura
- 6) zollatura
- 7) bagnatura e semina
- 8) verniciatura periodica dei paletti di ferro e dei cancelli di recinzione
- 9) riparazione di parti della rete di recinzione
- 10) riparazione di parti fisse e mobili dei campi di gioco (quali porte, reti, bandierine, tabelloni, retine)

MANUTENZIONE ORDINARIA FUNZIONALE

- I. Campi gioco e verde
- 1) costruzione di sistemi di drenaggio artificiale campi calcio
- 2) rifacimento terreni da gioco con stratigrafia (pietrame, materiale arido, terreno vegetale)
- 3) impianto irrigazione automatica campi da calcio
- 4) adeguamento alle normative FIGC dei campi da calcio
- II. Impianti sportivi
- 1) sostituzione totale reti di recinzione campi gioco, come da normative FIGC
- 2) sostituzione o forniture parti fisse (porte, tabelloni, panchine squadre)
- 3) ogni intervento atto all'ottenimento omologazione FIGC o FIP o FIPAV (Federale CONI).

